

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 1

Emanazione del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in esecuzione a quanto disposto con Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.° 145 e successive modificazioni apportate con Decreto del Ministero dell'Interno 18 agosto 1989, n.° 341.

ART. 2

Tipo armi in dotazione

1. Le armi in dotazione della Polizia Municipale sono le seguenti:
 - n.° 2 pistole automatiche Beretta, calibro 7,65 mod. 70.
2. Le armi di cui al precedente comma costituiscono la dotazione delle due unità di personale addetto al servizio di Polizia Municipale del Comune di Campofiorito ed in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

ART. 3

Numero armi in dotazione

1. L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n.° 65 e del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.° 145, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Il numero delle armi in dotazione è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.
4. A ciascuna unità di personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è affidata n.° 1 arma, secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

ART. 4

Munizioni in dotazione

1. Il numero delle munizioni in dotazione a ciascuno degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza viene stabilito in n.° 1 caricatore con relative munizioni per ciascuna arma prevista più ulteriore n.° 1 caricatore con relative munizioni, come dotazione di riserva..

ART. 5

Servizi da svolgersi con armi in via continuativa e servizi da svolgersi occasionalmente con armi.

1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano di regola servizio senza l' arma di dotazione avendo riguardo agli indici locali di criminalità.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma gli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano, senza ulteriore deliberazione in merito da parte del Consiglio Comunale, servizio muniti delle armi di cui sono dotati, previa richiesta al Prefetto, ai sensi dell'art. 2 comma 3, del Decreto 4 marzo 1987, n.° 145, del Ministero dell'Interno.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L. 65/86, così come modificato dall'art. 17 comma 134, della L.127/97 gli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. sono autorizzati a portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4 della L. 65/86.
4. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, l'assegnazione dell'arma è disposta in via continuativa con apposito provvedimento del Sindaco, attuativo delle disposizioni del Consiglio Comunale, per un periodo determinato. Tale Provvedimento è comunicato al Prefetto.
5. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o di altro documento rilasciato dal Sindaco che l'Agente è tenuto a portare sempre con se.
6. Nei casi in cui l'arma viene assegnata all'Agente in via continuativa è consentita la custodia da parte dello stesso assegnatario nel proprio domicilio, previa annotazione nel tesserino di identificazione dell'assegnatario medesimo o di altro documento rilasciato dal Sindaco.

ART. 6

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Nei casi di collaborazione con le Forze dell'Ordine ai sensi dell'art. 3 della L. 7 marzo 1986, n.° 65 gli addetti alla Polizia Municipale esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di regola senza armi.
2. Agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8

Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di regola, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito di eventuali accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della Legge 7 marzo 1986, n.° 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.
3. Nei casi previsti dall'art. 7 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 9

Custodia delle armi

1. Le armi in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Municipale sono custodite, prive di fondina e di munizioni, in cassaforte o in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in armadio metallico possibilmente distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche o in cassaforte.

ART. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'ufficio di Polizia Urbana deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni in dotazione, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
2. Gli eventuali movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi per munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Municipale.
3. L'arma assegnata per servizi da svolgersi occasionalmente con le armi, viene consegnata all'addetto all'inizio del servizio dal consegnatario, e a quest'ultimo deve essere versata al termine del servizio medesimo.
4. Le operazioni di cui al precedente comma devono essere annotate, a cura del consegnatario, nel registro di cui al comma 2 del presente articolo.

5. L'arma assegnata per servizi da svolgersi con armi in via continuativa, è consegnata dal consegnatario all'addetto al servizio in questione, previa annotazione di cui al comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento.
6. L'arma deve essere immediatamente restituita al consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
7. L'arma comunque assegnata, deve essere immediatamente restituita, allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

ART. 11

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Municipale, cui l'arma è assegnata ai sensi del precedente articolo, deve :
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 12.

ART. 12

Addestramento

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Ai fini dell'addestramento di cui al precedente comma, apposita convenzione verrà stipulata con una sezione di tiro a segno nazionale.
3. Sono comunicati al Prefetto, tanto la convenzione di cui al comma precedente, quanto ogni altro provvedimento in materia di addestramento del personale addetto al servizio di Polizia Municipale.
4. Gli addetti alla Polizia Municipale comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro purché muniti di tesserino di riconoscimento, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti per dette esercitazioni, fuori dal Comune di appartenenza, fino alla sede del poligono e viceversa.
5. La disposizione di servizio con la quale viene disposta l'esercitazione di cui al precedente comma, viene comunicata al Prefetto dal Sindaco, almeno sette giorni prima della data stabilita.

ART. 13

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è comunicato al Prefetto.